

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direxione Regionale per i Beni-Culturali e Paesaggistici del Piemente

OGGETTO: TORINO (TO) - Complesso della Cavallerizza, Accademia Militare, e pertinenze, via Verdi n. 7 e 9.
Individuati al C.T. Fg. 1247 mappali: 108, 109, 110, 111, 112, 113; N.C.E.U. Fg. 212 mappali: 6 parte, 10, 11, 12.

PROT. N 963 AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE E DICHIARAZIONE DI INTERESSE

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, che sostituisce il Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. 54-57 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, relativi all'alienazione dei beni culturali;

VISTA la richiesta presentata dalla Agenzia del Demanio in data 11/05/2005 prot. 2005/8463/FTO, recepita a protocollo con n. 5635 del 12/05/2005, per ottenere l'autorizzazione ad alienare l'immobile in oggetto;

VISTA l'istruttoria per la valutazione dell'interesse dell'edificio attuata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, ed il parere in merito in data 14/07/2005 prot. 9918;

CONSIDERATO che l'immobile in oggetto deve considerarsi soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 citato in premessa, poiché riveste l'interesse di cui all'art. 10 comma 1 del citato Decreto;

CONSIDERATO che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, co. 1 e 2 del D.Lgs. 42/2004 citato in premessa;

CONSIDERATO che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico-artistico del bene stesso o tali da recare danno alla loro conservazione;

SI AUTORIZZA

Ad alienare l'immobile in oggetto ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

 Dovrà essere garantita la conservazione del bene, mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del co. 3 dell'art. 57 del DLgs. 42/2004;

in particolare:

- potranno essere valutate edificazioni di nuovi volumi di raccordo fra l'ex Accademia e la testata su via Verdi purché di altezza modesta, coerenti con i limiti storici e tenenti conto dei volumi preesistenti;
- le scelte progettuali riguardanti l'organizzazione e la sistemazione degli spazi afferenti ai percorsi interni, nonché le soluzioni relative agli affacci sugli stessi di servizi commerciali, di ristoro o quanto altro dovranno essere concordate mediante la predisposizione di "linee guida unitarie" concordate con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio affinché sia garantita la "compatibilità monumentale" di insegne, vetrine, corpi illuminanti, tende, eventuali dehors e altro;
- dovranno essere definite "linee guida" anche per quanto riguarda le soluzioni relative al trattamento di prospetti di vari corpi di fabbrica affinché ne sia garantita una conforme risoluzione anche nel caso di interventi da effettuarsi in tempi differenti o a cura di soggetti diversi
- Il complesso in questione non potrà essere destinato ad usi incompatibili, potrà essere destinato, nel suo insieme, ad ospitare:

1) residenze,

- 2) servizi pubblici universitari,
- 3) attività culturali, espositive e museali,

4) attività terziarie,

5) attività commerciali e artigianali purché non invasive, rispettose del contesto storico e non tali da richiedere servizi o tecnologie invasive,

6) parcheggi;

- Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione dovranno essere riportate nell'atto di alienazione;
- Dovrà essere garantita la pubblica fruizione del bene.

E nell'autorizzare l'alienazione dell'immobile in oggetto

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs 42/2004, che il complesso in oggetto individuato al C.T. Fg. 1247 mappali: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114; N.C.E.U. Fg. 212 mappali: 6 parte, 10, 11, 12, 14, come indicato nella allegata planimetria, deve considerarsi di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, commi 3 lettera a), poiché costituisce parte delle annesse dipendenze settecentesche del Complesso del Real Palazzo di Torino, sede della monarchia Sabauda e più tardi Italiana fino al trasferimento della capitale del Regno d'Italia da Torino a Firenze.

Si ricorda inoltre il futuro atto di alienazione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato a questa Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte, nei termini prescritti dall'art. 59 del D.Lgs. 42/2004. La presente dichiarazione sarà trascritta alla Conservatoria dei RR.II.

Torino.

C 1 AGO. 2005

L DIRETTORE REGIONALE dott. Mario TURETTA

